BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO IX Mogadiscio, 14 Luglio 1968 **Suppl. n. 2 al n. 7**

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100 Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO

—o—

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 Giugno 1968, n. 17 — *Conversione in Legge del Decreto-Legge 3 Marzo 1968, n. 3, concernente «Estensione e la modificazione della Legge sugli Investimenti Esteri» con la modifica di sostituzione degli articoli 9 e 10.* Pag. 776

LAW No. 17 of 15 June 1968 — *Conversion into Law of Decree-Law No. 3 of 3 March 1968, on «Extension and Modification of the Law on Foreign Investiments» with amendments of substitution and deletion of Articles 9 and 10.* » 777

LEGGE 13 Giugno 1968, n. 18 — *Accordo di cooperazione Economica e tecnica tra la Repubblica Somala e l'Italia.* » 778

Law No. 18 of 13 June 1968 — *Agreement on Economic and Cooperation between Italy and Somalia.* » 782

Stamperia dello Stato - Mogadiscio

LEGGE 13 Giugno 1968, n. 19 — *Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica fra il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese.* Pag. 786

Law No. 19 of 13 June 1968 — *Agreement on Economic and Technical Co-operation between the Government of the Somali Republic and the Government of the People's Republic of China.* » 788

LEGGE 13 Giugno 1968, n. 20 — *Ratifica dell'Accordo Commerciale tra la Repubblica Somala e la Repubblica dell'Iraq.* » 789

Law No. 20 of 13 June 1968 — *Retification of the Commercial Agreement between Somali Republic and Iraq Republic.* » 793

LEGGE 11 Giugno 1968, n. 21 — *Ratifica dell'Accordo Commerciale tra la Repubblica Somala e la Repubblica Araba Siriana.* » 796

Law No. 21 of 11 June 1968 — *Retification of the Commercial Agreement between Somali Republic and the Sirian Arab Republic.* » 801

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 Giugno 1968, n. 161 — *Nomina del Ministro della Pubblica Istruzione a Presidente «ad interim» dell'Istituto Universitario della Somalia.* » 806

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC No. 162 of 29 June 1968 — *Deletion e nomination of members for Civil Service Establishment Commission.* » 807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 Luglio 1968, n. 163 — *Nomina del Ministro dell'Istruzione Pubblica On. Aden Issak Ahmed a Ministro del'Agricoltura «ad interim».* » 809

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 Luglio 1968, n. 164 — *Nomina di S. E. il Primo Ministro On. Mohamed Ibrahim Egal a Ministro degli Affari Esteri «ad interim».* » 809

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI RELIGIOSI 10 Luglio 1968, n. 165 — *Bando di concorso per cinque posti di Notaio è revoca Decreto Ministeriale 27 Maggio 1968, n. 130.* Pag. 810

PARTE SECONDA

DISPOSIZONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — *Avviso ad Opponendum a favore del Sig. Mohamud Mahad Abdi - Galcaio. (400)* » 812

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — *Avviso ad Opponendum a favore del Sig. Mohamud Aden Osman - Galcaio. (401)* » 813

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — *Avviso ad Opponendum a favore del Sig. Hasci Nure Au Dini - Dusa Mareb. (402)* » 813

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — *Avviso ad Opponendum a favore del Sig. Abdalla Hussein Ahmed - Mogadiscio. (403)* » 814

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO *Avviso ad Opponendum a favore del Sig. Gassim Nassir Ahmed - Mogadiscio. (404)* » 814

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — *Avviso a dOpponendum a favore della Società Pan Somali Cigarette & Tobacco Company - Mogadiscio. (405)* » 815

TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR — *Ammortamento Cambiale a favore dei Sigg. Abdi Musse e Mohamud Hagi Hasci. (406)* » 815

SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA — *Estratto di Verbale di Riunione del Consiglio di Amministrazione. (407)* » 816

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 Giugno 1968, n. 17.

Conversione in Legge del Decreto-legge 3 Marzo 1968, n. 3 concernente «Estensione e la modificazione della Legge sugli Investimenti Esteri» con la modifica di sostituzione e soppressione degli Artcoli 9 e 10.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' convertito in Legge il Decreto-legge 3 Marzo 1968, n. 3 concernente l'estensione e la modificazione della Legge sugli Investimenti Esteri con la seguente modifica di sostituzione e soppressione degli articoli 9 e 10 del Disegno di legge:

Art. 9, comma 2

Il Ministero delle Finanze, anzichè dire «su raccomandazione del Ministero della Pianificazione e Coordinamento» occorre precisare *«su proposta del Ministero della Pianificazione e Cordinamento»*.

Art. 10

All'art. 15, comma terzo viene aggiunto quanto segue. *«in caso di espropriazione, è pagato con equo risarcimento»*.

Mogadiscio, li 15 Giugno 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED IBRAHIM EGAL

Il Ministro della Pianificazione e Coordinamento
ABDILLAHI MOHAMED AHMED «Qablan»

LAW No. 17 of 15 June 1968.

Conversion into law of Decree-Law No. 3 of March 3, 1968, on «Extension and Modification of the Law on Foreign Investments» with amendments of substitution and deletion of Articles 9 and 10.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the folowing Law:

Art. 1

Decree-Law No. 3 of March 3, 1968, on the extension and modification of the Law on Foreign Investments is hereby converted into law with the following amendments of substitution and deletion to Articles 9 and 10 of the Draft-Law:

Article 9 para (2)

The more exact words *«on the proposal of the Ministry of Planning and Coordination»* shall be substituted for *«on recommendation of the Ministry of Planning and Coordination»*.

Art. 10

In Article 15para (3), add the following as the second sentence: «In case of such an expropriation, equitable compensation shall be paid».

Mogadishu, 15 June 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

The Prime Minister
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

The Minister for Planning and Coordination
ABDILLAHI MOHAMED AHMED «Qablan»

LEGGE 13 Giugno 1968, n. 18.

Accordo di cooperazione economica e tecnica fra la Repubblica Somala e l'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Il Governo italiano ed il Governo Somalo animati del desiderio di rinformare gli stretti legami di amicizia che uniscono i 2 paesi e di sviluppare la cooperazione economica e tecnica; tenuti presenti i principi ai quali si inspira il Trattato di amicizia firmato il 1° Luglio 1960, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo italiano desideroso di contribuire allo sviluppo economico della Somalia specialmente per quanto concerne la valorizzazione delle sue risorse, l'aumento delle sue capacità di produzione e l'espansione del suo commercio estero, faciliterà, alle condizioni stabilite dall'Accordo la realizzazione di una cooperazione economica e tecnica fra i due paesi nel settore pubblico e nel settore privato.

Art. 2

Per la realizzazione del programma menzionato al precedente articolo il governo italiano favorirà:

a) la prestazione alla Somalia di assistenza tecnica necessaria ai fini dello sviluppo economico;

b) l'investimento in Somalia di capitali italiani;

c) la concessione di forniture speciali con pagamento dilazionato da parte di ditte italiane ad enti ed imprese operanti in Somalia.

Il programma di cui sopra sarà sviluppato nel settore dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, pesca, opere pubbliche, trasporti telecomunicazioni, assicurazioni, turismo e cinematografia.

Art. 3

L'assistenza tecnica di cui alla lettera a) del precedente articolo potrà essere attuata mediante l'invio di esperti e tecnici; l'invio di missioni di studio; la cessione di diritti di brevetto e la concessione di licenze di uso di brevetti, secondo la modalità di convenirsi; l'invio di documentazione tecnica; la collaborazione in organismi economici, tecnici e scientifici; la concessione di borse di studio e tecnici somali etc.

La precedente elencazione non esclude ogni altra forma di collaborazione tecnica che potrà ritenersi utile.

Art. 4

Il Governo italiano favorirà l'investimento di capitale italiano in Somalia come previsto dall'art. 2 lettera b); il Governo somalo si impegna da parte sua ad assicurare di detti capitali le necessarie garanzie riservando ad essi lo stesso trattamento usato per capitali somali o il miglior trattamento usato a un terzo paese qualsiasi ove più favorevole.

Art. 5

Allo scopo di creare le condizioni più favorevoli per l'investimento di capitali italiani in Somalia sarà garantito ai cittadini ed alle ditte italiane, per quanto concerne il tirasferimento degli utili e di capitali da rimpatriare, un trattamento non meno favorevole del seguente:

a) per gli investimenti produttivi, il trasferimento degli utili nei limiti del 10 per cento annuo del capitale investito ed il trasferimento libero dei capitali dopo cinque anni ed in casi eccezionali dopo 3 anni;

b) per investimenti non produttivi, il trasferimento degli utili nei limiti del 10 per cento annuo del capitale investito ed il trasferimento libero dei capitali dopo 7 anni.

Gli utili comunque non trasferiti saranno considerati ai fini dei precedenti punti a) e b), come incrementi del capitale.

In ogni caso ai capitali italiani investiti in Somalia ed ai relativi utili verrà riservato il miglior trattamento usato ad un terzo paese qualsiasi, ove più favorevole del trattamento predetto.

Art. 6

Il Governo italiano si impegna a favorire una collaborazione finanziaria da parte del capitale italiano privato nelle iniziative, imprese ed attività economiche che siano approvate dal Governo somalo.

Ciò potrà avvenire attraverso la costituzione di società miste o con altri sistemi consentiti dalla legislazione finanziaria in vigore in Somalia.

Il Governo somalo, da parte sua, si impegna a facilitare tale iniziativa e ad assicurare al capitale italiano le garanzie di cui agli artt. 4 e 5 del presente accordo.

Art. 7

Al fine di facilitare la collaborazione nel settore della pesca ciascuna delle due parti contraenti concederà ai cittadini ed alle società dell'altra parte contraente il diritto di pesca nelle proprie acque territoriali ed in quelle adiacenti in base alle modalità previste dalle norme vigenti in materia nei rispettivi paesi e faciliterà l'installazione di basi a terra e tutte le attività connesse al commercio ed all'industria dei prodotti di pesca.

Art. 8

Il Governo italiano, tenuto conto delle possibilità della economia nazionale, è disposto a concedere alle ditte italiane che ne faranno richiesta le autorizzazioni per forniture con pagamento dilazionati al Governo somalo, agli enti pubblici ed a quelli preposti allo sviluppo economico e sociale del paese, nonchè alle imprese operanti in Somalia e ciò in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due paesi.

Le autorità italiane, animate da uno spirito amichevole di cooperazione, esamineranno i problemi relativi alle suddetti forniture, specialmente al fine di concedere il termine di pagamento più favorevole possibile in relazione alla natura ed all'ampiezza di progetto da realizzare.

I crediti derivanti da forniture i cui contratti vengano stipulati entro i termini di validità del presente accordo potranno beneficiare delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni della legislazione italiana.

Da parte sua il governo somalo, presterà le garanzie necessarie per il trasferimento a ciascuna scadenza, degli importi dovuti ai creditori italiani.

Art. 9

Le facilitazioni previste dal precedente art. potranno essere concesse qualora gli enti e le imprese operanti in Somalia abbiano ottenuto dalla Banca Nazionale Somala o dagli istituti, a ciò autorizzati dal Governo somalo, in relazione all'inizio delle trattative con fornitori italiani un benestare preventivo per la concessione della garanzia di pagamenti nell'eventualità della conclusione del contratto.

Art. 10

La Banca Nazionale Somala o gli istituti a ciò autorizzati, agendo per conto del Governo Somalo, daranno la loro garanzia; in buona e debita forma, per il pagamento ed il trasferimento alle scadenze previste nei singoli contratti degli ammontari stabiliti in favore delle imprese fornitrici italiane, inconformità del regime previsto dall'art. 6 dell'Accordo commerciale e di pagamento firmato in data odierna.

I contratti entreranno in vigore dopo la concessione di dette garanzie da parte della Banca Nazionale Somala e degli istituti a ciò autorizzati.

I pagamenti relativi ai suddetti contratti verranno effettuati direttamente dalle imprese operanti in Somalia alle imprese fornitrici italiane.

Art. 11

Nello spirito di collaborazione, che è alla base del presente Accordo le parti contraenti si impegnano a concedere la esenzione dai dazi doganali per l'esportazione dall'Italia o l'importazione in Somalia di attrezzature, macchinari di qualsiasi genere; aeromobili, autoveicoli, e relative parti di ricambio necessari al primo impianto e all'avviamento di imprese produttrici, ovvero all'ampliamento di quelle esistenti che impiegano capitali non inferiori al 20% di quello già investito, nonchè il beneficio dell'esonerì dalle imposte fisse di registro ed ipotecarie per gli atti e contratti occorrenti per le forniture dei beni anzidetti.

Art. 12

Al fine di facilitare l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo, le parti contraenti si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare una adeguata soluzione, facendo ricorso ove necessario ad una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi.

Art. 13

Il presente Accordo verrà sottoposto a ratifica: esso entrerà in vigore il giorno dello scambio dei strumenti di ratifica che avrà luogo in Mogadiscio.

Esso avrà durata indeterminata fino a che non sarà denunciato da una delle due parti contraenti con un preavviso di sei mesi.

Resta inteso che il trattamento previsto dalle disposizioni del presente Accordo continuerà, in ogni caso, ad essere applicato ai rapporti giuridici venuti in essere nel corso della validità dell'Accordo medesimo.

Mogadiscio, li 13 Giugno 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
IMOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

Il Ministro per gli Affari Esteri a. i.
YASSIN NUR HASSAN

LAW No. 18 of 13 June 1968.
Agreement on economic and technical co-operation between Italy and Somalia.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Art. 1

The President of the Republic is hereby authorized to ratify the Agreement between the Government of the Republic of Somalia and the Government of the Republic of Italy, Done in Rome on 9 October 1967, Signed for the Somali Government by Mohamed Ali Daar, for the Italian Government by Mario Gaya.

Art. 2

This law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a Law of the Republic.

AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION BETWEEN ITALY AND SOMALIA

The Italian Government and the Somali Government, desirous of strengthening the close friendships ties by which their Countries are linked together and developing their economic and technical co-operation; keeping in their minds the inspiring principles of the Friendship Treaty signed on the 1st of July 1960, have agreed upon the following provisions:

Art. 1

The Italian Government, desirous of contributing to Somalia's economic development in particular as regards a exploitation of its resources, increase of its productive power and expansion of its foreign trade, shall facilitate the carrying out of an economic and technical co-operation between the two Countries in the public and sector fields, by the terms set out in this Agreement.

Art. 2

With aview to carrying out the programme referred to in the preceding article, the Italian Government shall be furthering:

a) technical aid to Somalia necessary to promote its economic development;

b) investment of Italian capitals in Somalia;

c) special supplying from Italian Firms to bodies and undertakings operating in Somalia, on deferred payment terms.

The programme above shall be developed in the fields of industry, trade, agriculture, fisheries, public works, transport, telecommunications, insurance, tourism and cinematography.

Art. 3

The technical aid referred to in sub-paragraph a) of the preceding article may be carried out by sending experts and technicians; by sending delegations for surveying; through assignment of patent-rights and granted licences to use such patents, in accordance with the formalities to be agreed upon; by sending technical documentation papers; by co-operating with economic, technical and scientific bodies; through scholarships granted to Somali technicians etc.

The preceding list shall not be limitative or exclusive of any other form of co-operation which may deem to be useful. to.

Art. 4

The Italian Government shall be furthering such investment of Italian capitals as set out in article 2 sub-paragraph b); the Somali Government shall, on his hand, bind itself to ensure such capitals with the necessary guarantees by granting them the identical treatment accorde to the Somali capitals or the best due, where more favourable, applied to any third Country.

Art. 5

With a view to establishing the most favourable terms to the investment of Italian capitals in Somalia, any Italian individuals and Firms shall be guaranteed, as to profits transfer and capitals to be sent back Home, with a hot less favourable treatment than the following one:

a) as to remunerative investments: a limited transfer of profits up to a ceiling of 10 per cent per annum of the invested capital and a free transfer of the full capitals after five years or, in exceptional cases, after 3 years;

b) as to investments lying idle: a limited transfer of profits up to a ceiling of 10 per cent annum of the invested capital and a free transfer of the full capitals after seven years.

The anyhow not-transferred profits shall, with regard to the aims laid down in sub-paragraph a) and b), be calculated as an increase of the capital.

In any case, all of Italian capitals as well as their respective profits shall be granted with the best treatment accorded to any third Country where more favourable than the above-referred one.

Art. 6

The Italian Government shall bind itself to further a financial co-operation from the Italian private capital to any economic schemes, undertakings and activities approved by the Somali Government.

This may materialize through forming mixed partner-ships or any other systems allowed by the Somali financial laws in force.

The Somali Government shall, on his hand, bind itself to further such an initiative and ensure the Italian capital with such guarantees as referred to in articles 4 and 5 of this Agreement.

Art. 7

In order to facilitate such a co-operation in the field of fisheries, each of the contracting parties shall grant other party's citizens and companies the right of fishing in its own territorial waters or the adjoining ones, in conformity with the formalities provided for by laws in force on such a matter in their Countries respectively and shall facilitate bases' installation ashore and any other activities connected with the fishing products trade and industry.

Art. 8

The Italian Government, having taken into account the national economy's possibilities, is willing to grant all Italian Firms, which shall apply for, the authorisation for supplying the Somali Government, public bodies and those heading the Country's economic and social development, on deferred payment terms, as well as to any other undertakings operating in Somalia, in accordance with the laws and regulations in force in both Countries.

Moved by a friendly spirit of collaboration, the Italian Authorities shall consider the problems relevant to the aforesaid supplyings, particularly with a view to granting the most favourable possible payment terms with regard to nature and width of the programme to carry out.

The credits, resulting from supplyings whose contracts are stipulated within the validity trems of this Agreement, may benefit by the guarantees set out by the provisions of the Italian laws in force

The Somali Government, on its side, shall accord the necessary guarantees that the amounts due to the Italian creditors may be transferred to the same on very fixed maturity.

Art. 9

The facilities laid down in preceding article may be granted, whenever the bodies and undertakings operating in Somalia have got a previous approval — from the Somali National Bank or any other credit Institutions for that purpose authorized, with regard to entrance into negociations with Italian suppliers — to grant the payment guaranty in the event of the contract being concluded.

Art. 10

The Somali National Bank or any other credit Institutions for that purpose authorized, acting on behalf of the Somali Government, shal lay down their guaranty, in good ond due form, for the payment and transfer of the fixed amounts in favour of the Italian supplying firms on the maturities set out in every single contract, in accordance with the provisions laid down in article 8 of the trade and payment Agreement signed on this very day.

The contracts shall come in force after such guarantees being given by the Somali National Bank or any other credit Institutions for that purpose authorized.

The payments relevants to such contracts shall be made by the undertakings operating in Somalia directly to the Italian supplying firms.

Art. 11

In the spirit of collaboration, which this Agreements based on, the Contracting Parties bind themselves to grant the exemption from customs duties and charges to the folowing supplies exported from Italy and imported to Somalia: equipments, machineries of any kind; ships aircrafts, motor-vehicles, and spare-parts relevant thereto necessary for initial establishment and starting of producing undertakings or enlargement of the already established ones which are spending a capital not inferior to 20% of the already invested one, as well as the exemption from any registration and mortgage fixed fees on deeds and contracts required for such materials supplying.

Art. 12

To the end that this Agreement might be given an easier interpretation and implementation, the Contracting Parties bind themselves to consult together, driven by a spirit of friendship, for the purpose of finding out a fair solution, by resorting where necessary, to a Mixed Commission composed of representatives of both Governments.

Art. 13

This Agreement shall be submitted to ratification: it shall enter into force on the same date as ratification instruments are exchanged in Mogadishu.

It has been concluded for an unlimited time period until it is denounced by one of the two contracting parties by means of six month's notice.

It is agreed that the treatment set out by the provisions of this Agreement shall, in any case, continue applying to any juridical relationships originated when this Agreement being still valid.

IN WITNESS WHEREOF the respective Plenipotentiaries have signed below this Agreement and affixed their seals thereto.

Done in Rome on 9 October 1967.

For the Italian Government
MARIO GAYA

For the Somali Government
MOHAMED ALI DAAR

LEGGE 13 Giugno 1968, n. 19.

Accordo di cooperazione economica e tecnica fra il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, al fine di promuovere la cooperazione economica e tecnica fra i due Paesi, hanno concluso il presente Accordo come segue:

Art. 1

Al fine di aiutare il Governo della Repubblica somala a sviluppare la sua economia, il Governo della Repubblica Popolare Cinese ha garantito di accordare al Governo della Repubblica somala, per il periodo dal 1° Ottobre 1963 al 30 Settembre 1970, un prestito senza interessi e senza alcuna condizione o privilegio. L'ammontare del prestito è di Otto Milioni di Franchi Svizzeri. Ogni Franco Svizzero contiene 0,2032258 grammi di oro. Nell'eventualità di qualsiasi variazione di oro nel Franco Svizzero il prestito sarà ridimensionato..

Art. 2

Il sopracitato prestito sarà adoperato per la fornitura di attrezzature, assistenza tecnica ed altro materiale nei limiti delle possibilità della Repubblica Popolare Cinese e delle richieste della Repubblica somala. I termini dettagliati saranno discussi e decisi separatamente dai rappresentati nominati dai due Governi e saranno confermati da uno scambio di note.

Art. 3

La parte del prestito utilizzato sarà restituito dal Governo somalo in 10 rate uguali in un periodo di 10 anni a partire dal 1971 al 1980 nella forma più gradita dalle due parti o in Franchi Svizzeri o in altra moneta convertibile gradita dalle due parti. Se il rimborso sarà fatto in altra moneta convertibile, la sua conversione sarà effettuata al cambio ufficiale per il Franco Svizzero alla data del rimborso quotato dalla Banca Nazionale a cui la moneta si riferisce.

Art. 4

I costi delle attrezzature e degli altri materiali forniti dal Governo della Repubblica Popolare Cinese al Governo della Repubblica Somala saranno conteggiati in Franchi Svizzeri sulla base del C.I.F. porto di Mogadiscio o degli altri porti somali e saranno fissati nei contratti stipulati dai rispettivi Enti nominati dai due Governi.

Art. 5

Gli emolumenti, le facilitazioni e le condizioni di lavoro accordate agli esperti ed al personale tecnico messo a disposizione dal Governo della Repubblica Popolare Cinese saranno discussi e fissati dai rappresentanti nominati dai due Governi.

Art. 6

La Banca Nazionale Somala e la Banca Popolare Cinese concluderanno un protocollo separato relativo alla procedura di seguire per l'adempimento del presente Accordo.

Art. 7

Questo Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma fino al completo soddisfacimento dei due Governi e di tutte le loro obbligazioni.

Mogadiscio, li 13 Giugno 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL
Il Ministro degli Afari Esteri a. i.
YASSIN NUR HASSAN

LAW No. 19 of 13 June 1968.

Agreement on economic and technical co operation between the Government of the Somali Republic and the Government of the People's Republic of China.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Art. 1

With a view to helping the Government of the Somali Republic to develop its economy, the Government of the People's Republic of China has agreed to grant the Government of the Somali Republic, within the period from October 1, 1963 to September 30, 1970 an interest free loan without any conditions or privileges attached. The amount of the loan is Eighty Million Swiss Francs. One Swiss Franc contains 0,2032258 grams of gold. In the event of any change of gold conten in the Swiss Franc, the loan shall be adjusted accordingly.

Art. 2

The above mentioned loan shall be used for the supply of complete sets of equipment, technical assistance and other materials according to the capability of the People's Republic of China and the requirement of the Somali Republic. The specific items shall be discussed and decided on separately by the representatives to be appointed by the two Governments and shall be confirmed by an exchange of letters.

Art. 3

The used part of the loan be repaid in ten equal instalments by the Government of the Somali Republic within a period of ten years from 1971 to 1980 in the form of goods agreed upon by the two Parties, or in Swiss Franc, or in other convertible currency agreed upon by the two Parties. If repayment is made in other convertible currency, its conversion shall be made at the official rate quoted for the Swiss Franc on the date of repayment by the state bank issuing the currency concerned.

Art. 4

The prices of the complete sets of equipment and other material to be supplied by the Government of the People's Republic of China to the Government of the Somali Republic shall be counted in Swiss Francs on the basis of C.I.F. Mogadiscio Port or other Somali Port, and shall be stipulated in the contracts to be signed by the respective organizations appointed by the two Governments.

Art. 5

The living expenses, facilities and working conditions to be accorded to the experts and technical personnel dispatched by the Government of the People's Republic of China to the Somali Republic shall be discussed and decided by the representatives appointed by the two Governments.

Art. 6

The National Bank of Somali and the People's Bank of China shall conclude a separate protocol on the acounting procedures relative to the implementation of the present Agreement.

Art. 7

This Agreement shall come into force on the date of its signing and shall remain in force until the complete fulfilment by the two Parties of all their obligations.

Done in duplicate in Peking on August 9, 1963 in the Chinese and English languages, the text in both languages geing equally authentic.

Plenipotentiary of the Government
of the People's Republic of China
Signed CHOU EN-LAI

Plenipotentiary of the Government
of the Somali Republic
Signed A. A. SHERMARKE

LEGGE 13 Giugno 1968, n. 20.

Ratifica dell'Accordo Commerciale tra la Repubblica Somala e la Repubblica dell'Iraq.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemble Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Il Governo della Repubblica somala ed il Governo della Repubblica dell'Iraq desiderosi di rafforzare le amichevoli relazioni, di sviluppare la cooperazione economica e facilitare gli scambi commerciali fra i due Paesi sulle basi di mutuo e reciproco beneficio, hanno accordato quanto segue:

Art. 1

Le due parti Contraenti garantiranno l'un l'altra il trattamento della Nazione-più-favorita con riguardo ai diritti doganali, tasse, e ogni imposta relativa alla importazione, esportazione, magazzinaggio, transito, trasporto di merci.

Quanto sopra previsto non include quanto segue:

a) Privilegi e vantaggi garantiti da ciascuna delle due Parti Contraenti al fine di facilitare i propri rispettivi commerci di frontiera;

b) Privilegi e vantaggi derivanti da un accordo per l'unione doganale a una zona di libero scambio o da speciali accordi stipulati da ciascuna Parte Contraente.

Art. 2

Le navi mercantili provenienti da ciascuna delle due Parti Contraenti, insieme al loro carico, godranno, in rispetto di quanto previsto per la navigazione, ingresso libero nei porti aperti al commercio estero, uso dei porti e facilitazioni portuali, diritti di carico e scarico, tasse ed ogni facilitazione, un trattamento in alcun modo non meno favorevole del trattamento accordato alle navi di qualsiasi altro Paese straniero, purchè ogni facilitazione accordata alle navi adoperate per il commercio da ciascuna delle Parti sarà applicata sotto questo Articolo all'altra Parte.

Art. 3

a) Ambedue le Parti Contraenti accordano di incoraggiare e sviluppare il commercio tra i propri Paesi con tutti i mezzi e di estendere tutte le facilitazioni necesarie per le transazioni relative all'importazione e l'esportazione delle merci con particolare riguardo alle merci menzionate nelle liste «A» e«B» qui allegate, soggette alle leggi ed ai regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

— Lista «A»indica le merci esportabili dalla Repubblica dell'Iraq.

— Lista «B» indica le merci esportabili dalla Repubblica Somala.

Questo Accordo non preclude lo scambio di merci e di derrate non indicate nelle sopracitate liste.

b) Ambedue le Parti Contraenti cercheranno di scambiare merci fra i due Paesi per un valore di lire sterline 500.000 (cinquecentomila lire sterine) per anno. Tale valore potrà essere aumentato con mutuo accordo.

Art. 4

Tutti i pagamenti e gli scambi relativi all'importazione ed esportazione delle merci tra i due Paesi saranno efettuati in sterline convertibili o in ogni altra moneta convertibile concordata da ambedue le Parti.

Art. 5

Le due Parti Contraenti accordano di garantire all'altra parte, soggettivamente alle proprie rispettive leggi e regolamenti tutte le facilitazioni necessarie per favorire il commercio fra i due Paesi, includendo le facilitazioni per le fiere ed esposizioni commerciali tenute nei rispettivi territori.

Art. 6

Ambedue le Parti Contraenti stabiliscono che le merci importate dall'altro paese non possono essere riesportate a terzi Paesi senza la preventiva approvazione del Paese di origine delle merci.

Art. 7

Le Parti Contraenti stabiliscono, quando richiesto da una delle Parti, di incontrarsi fra loro, attraverso i propri canali diplomatici o incontri personali delle competenti Autorità dei due Governi o in altra maniera, in relazione di ogni cosa derivante al di fuori dal perfezionamento di questo Accordo e tendente alla espansione ed a favorire il commercio fra i due Paesi.

Art. 8

Questo accordo entrerà in vigore alla data dello scambio di note confermanti la sua approvazione da parte di ambedue i Governi. Avrà la durata di un anno e sarà da alora in poi automaticamente rinnovato per ugual periodo a meno che una delle Parti Contraenti ne dia disdetta scritta tre mesi prima della scadenza dell'Accordo negli anni successivi.

Mogadiscio, li 13 Giugno 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL

Il Ministro per gli Affari Esteri a. i
YASSIN NUR HASSAN

LISTA «A»

Merci irachene esportabili in Somalia

1) Datteri

2) Sciroppo di datteri

3) Cemento

4) Amianto e prodotti d'amianto

5) Tessuti di lana e coperte di lana

6) Tabacco e sigarette

7) Prodotti petroliferi incluso l'asfalto

8) Pellicole cinematografiche

9) Alluminio ed articoli di rame

10) Altre merci.

LISTA «B»

Merci somale esportabili in Iraq

1) Bestiame

2) Carne in scatola

3) Pesce lavorato (in scatola e secco)

4) Grassi animali

5) Pelli

6) Frutta tropicali, banane

7) Olio di semi ed olio vegetale

8) Incenso e mirra

9) Gomma arabica

10) Altre merci.

LAW No. 20 of 13 June 1968.

The retification of the Commercial Agreement between Somali Republic and Iraq Republic.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Asembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Art. 1

The two Contracting Parties shall grant each other the most-favoured-nation treatment with respect to customs duties, taxes, and other charges relating to the importation, exportation, storage, transit and trans-shipment of goods.

The above provision shall not include the following:

a) Privileges and advantages granted by either of the two Contracting Parties in order to facilitate their respective border trade.

b) Privileges and advantages arising out of an agreement for a customs union or a free trade zone, or Special Agreements entered into by either Contracting Party.

Art. 2

The merchant ships belonging to either of the two Contracting Parties, together with their carges, shall enjoy, in respect of all matters relating to navigation, free entry into the ports open to foreign trade, use of ports and harbour facilities, loading and unloading dues, taxes and other facilities, a treatment in no way less favourable than the treatment accorded to ships of any other foreign country, except that any concessions accorded to ships engaged in the costal trade of either Party shall not be available under this Article to the other Party.

Art. 3

a) Both Contracting Parties agree to encourage and develop trade between their countries by all means and to extend all necessary facilities to transactions relating to the import and export of goods, particularly with regard to the goods mentioned in lists «A» and «B» annexed hereto, subject to laws and regulations in force in each of the two countries.

— List «A» designates the exportable goods of the Republic of Iraq.

List «B» designates the exportable goods of the Republic of Somalia.

This Agreement shall not preclude trade in goods and Commodities not mentioned in the above lists.

b) Both Contracting Parties will endeavor to exchange goods between their two countries up to the value £ 500,000 (five hundred thousand Pounds Sterling) per a year. This value can be increased by mutual agreement.

Art. 4

All payments and charges in connection with the import and export of goods between the two countries shall be made in convertible Pound-Sterling or in any other convertible currency agreed upon by both Parties.

Art. 5

The two Contracting Parties agree to grant each other, subject to their respective laws and regulations, all necessary facilities for promotion of trade between the two countries, including facilities for holding trade fairs and exhibitions in their respective territories.

Art. 6

Both Contracting Parties agree that goods imported by either country from the other may not be re-exported to a third country without the prior approval of the country of origin of the goods.

Art. 7

The two Contracting Parties agree, as and when required by either party, to consult each other, either through diplomatic channels or by personal meeting of the competent authorities of the two Governments or otherwise, in respect of any matter arising out of the implementation of this Agreement or leading to expansion and promotion of trade between the two countries.

Art. 8

This Agreement shall come into force as from the date of exchanging notes confirming both governments' approval of it. It shall be valid for one year and shall thereafter be automatically renewed for similar periods unless a notice of termination in writing is given by either Contracting Party three months prior to the expiry of the Agreement in any executive year.

Done in Baghdad on this 18th day of April, 1963 in Arabic and English, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Iraq
SHUKRI SALIH ZAKI
Minister of Commerce

For the Government of the Somali Republic
IBRAHIM OSMAN
Minister of Industry and Commerce

LIST «A»

Iraq Good Exportable to Somalia

1) Dates
2) Dates Syrup
3) Cement
4) Asbestos and Asbestos products
5) Woolen textiles and woolen blankets
6) Tobacco and cigarettes
7) Petroleum products including asphelt
8) Cinematografic films
9) Aluminium and copper articles
10) Other goods.

LIST «B»

Somali Goods Exportable to Iraq

1) Livestock
2) Canned meat
3) Prepared fish (canned and dry)
4) Animals fats
5) Hides
6) Tropical fruits, bananas
7) Oil seeds and oil fruits
8) Incense and mirrah
9) Arab gum
10) Other goods.

LEGGE 11 Giugno 1968, n. 21.
Ratifica dell'Accordo Commerciale fra la Repubblica Araba Siriana e la Repubblica Somala.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Il Governo della Repubblica Araba Siriana ed il Governo della Repubblica Somala, spinti dal comune desiderio di promuovere lo scambio commerciale tra i loro due Paesi, dandovi il massimo sviluppo, hanno deciso quanto segue.

Art. 1

Le due Parti contraenti adotteranno tutte le misure necessarie per incoraggiare e sviluppare il commercio tra i due Paesi.

Art. 2

Lo scambio delle merci tra le due Parti contraenti avviene conformemente ai Regolamenti e alle Leggi dell'importazione ed esportazione in vigore nei due Paesi, e le due Parti contraenti s'impegnano a rilasciare le licenze di importazione e di esportazione, oggetto dello scambio tra i due Paesi, e in modo particolare per le merci di esportazione, di cui all'elenco n. 1 e all'elenco n. 2 allegati a questo Accordo, e ciò nel caso che queste licenze siano obbligatorie.

Art. 3

Ognuna delle Parti contraenti accorda all'altra il trattamento della Nazione più favorita per quanto riguarda:

1) le spese doganali ed altre spese e diritti dovuti al momento dell'esportazione, dell'importazione ed in transito;

2) le regole e le norme doganali relative all'importazione, esportazione, in transito, magazzinaggio e trasporto delle merci da esportare e da importare oppure in transito, così pure per quanto riguarda le spese ed i diritti inerenti a queste operazioni;

3) il rilascio delle licenze di importazione e di esportazione e l'espletamento delle relative pratiche.

Art. 4

Il trattatamento della Nazione più favorita, di cui all'articolo terzo di questo accordo non viene applicato:

1) alle prerogative già concesse o che potrebbero essere concesse da parte di una delle Parti contraenti ai Paesi limitrofi; per facilitare il commercio attraverso le frontiere;

2) alle prerogative già concesse o che potrebbero essere concesse, da parte di una delle Parti contraenti a qualsiasi altra Nazione, o derivanti da una unione doganale o da zona commerciale franca oppure da similari accordi particolari,

3) alle prerogative già concesse o che potrebbero essere concesse da parte della Repubblica Araba Siriana a Paesi Arabi o a Paesi limitrofi;

4) alle prerogative già concesse o che potrebbero essere concesse da parte della Repubblica Somala a Paesi limitrofi.

Art. 5

I prodotti e le merci importate direttamente da parte dei Paesi di una delle Parti contraenti ai Paesi dell'altra parte, non sono sottoposti, al momento della loro importazione, al trattamento meno favorevole a quello applicato o che potrebbe essere applicato a prodotti e merci similari di qualsiasi altro Paese.

Art. 6

1) La compensazione degli afari commerciali tra le persone fisiche, e giuridiche, residenti nella Repubblica Araba Siriana e nella Repubblica della Somalia, avviene mediante qualsiasi valuta trasferibile, concordata dalle Parti contraenti, oppure colla sterlina (conto trasferibile).

2) Ognuna delle Parti contraenti di cui al paragrafo precedente permetterà il trasferimento della valuta indicata nel paragrafo precedente al Paese dell'altra parte contraente, per regolare i pagamenti dovuti per effetto delle operazioni commerciali, tra i due Paesi, conformemente alle disposizioni di questo accordo.

Art. 7

Le parti contraenti s'impegnano a non riesportare le merci importate da una di esse, ad un terzo paese, se non previo consenso dell'altra Parte contraente.

Art. 8

Ogni Parte contraente accorda all'altra Parte le facilitazioni necessarie per organizzare esposizioni permanenti o temporanee nel proprio territorio sia che queste esposizioni siano commerciali o industriali, entro i limiti delle Legg e Regolamenti in vigore.

Art. 9

Nel desiderio di assicurare l'efficacia messa in esecuzione di questo Accordo e lo sviluppo della cooperazione economica tra i due Paesi, le due Parti contraenti convengono a consultarsi a vicenda mediante canali diplomatici, o mediante riunioni di rappresentanti delle autorità competenti dei Governi delle Parti interessate, per tutto ciò che riguarda l'applicazione di questo Accordo e lo sviluppo dello scambio commerciale tra i due Paesi.

Art. 10

Questo Accordo sostituisce l'Accordo di Commercio e di pagamento concluso tra i due Paesi in data 10-12-1960 entra in vigore dalla data dello scambio dei relativi strumenti e avrà la validità di un anno rinnovabile automaticamente per lo stesso periodo, a meno che una delle Parti contraenti non notifichi all'altra Parte il proprio desiderio di disdirlo o di modificarlo, almeo tre mesi prima della sua scadenza.

Questo Accordo è stato redatto a Damasco in data 29 Zi-al Kaadat 1382, corrispondente al 22 Aprile 1963, in due originali in lingua araba.

Mogadiscio, li 11 Giugno 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKI

Il Primo Ministro
MOHAMED IBRAHIM EGAL

Il Ministro degli Affari Esteri a. i.
YASSIN NUR HASSAN

ELENCO N. 1

Merci Siriane pronte per l'Esportazione in Somalia

PRODOTTI VEGETALI

— Cotone;
— Grani, frumento, orzo, dura, crusca, ecc.;
— Verdura e con grani secchi, ceci, lenticchie, ecc.;
— Semi oleosi;
— Semi vegetali;
— Frutta secca;
— Mandorle, noci e altri simili frutti;
— Bulbi di albicocca;
— Confetture;
— Tabacco e tabacco da narghilè;
— Semi macinati ed estratto di regolizia;
— Scorza di canapa pettinata;
— Anice e comino e altri semi.

PRODOTTI ANIMALI

— Lana lavata e non lavata;
— Pelli di capra con i peli;
— Pelli di pecore con la lana;
— Intestini salati di capre e pecore;
— Ossa;
— Cavalli arabi;

PRODOTTI INDUSTRIALI

Tessuti di seta naturale e artificiale;

Filamenti di tessuti industriali di vario genere e prodotti derivanti;

Tessuti di puro cotone o misti e derivati;

Tessuti lavorati ad ago ed abbigliamenti interni e calze;

— Mercerie di seta naturale artificiale o di cotone;

— Filati di cotone e di lana;

— Tappeti di lana o di cotone;

— Vestiti e parti di vestiti tessuti;

— Biancheria e capi di biancheria confezionati con ogni genere di tessuto;

— Fili di seta artificiale;

— Tessitura dei filamenti di seta artificiale;

— Conserve di verdura, di vegetali commestibili e di frutta;

— Amido,

— Prodotti zuccherati;

— Paste alimentari;

— Ogni genere di olii vegetali e sesamo macinato (liquidi e compatti);

— Corteccia di alberi;

— Articoli di madraperla;

— Funi (spaghi);

— Fusti (molle) metalliche;

— Cavi e fili tecnici;

— Tavole di legno compensato, masonite, legno pressato;

— Mobili metallici;

— Frigoriferi e lavatrici;

— Fornelli di cucina a gas;

— Carta igienica e asciugamani igienici;

— Articoli di plastica;

Vetri e cristalli di ogni genere;

Articoli di vetro e cristallo soffiato e pressato, per usi domestici in particolare;

— Bottiglie, garaffe e vasi di ogni genere;

Varie qualità di bicchieri e tutti i servizi da tavola, da toeletta, per uso ordinario;

Tappi e coperchi metallici per bottiglie, garaffe ed altri recipienti;

— Specchi di vetro;

— Cerotti, bulloni e fili di caucciù rivestito di cotone, broccato d'oro e d'argento;

— Cemento e manufatti di cemento;

— Qualsiasi altra merce;

ELENCO N. 2

Merci somale pronte per l'Esportazione nella Repubblica Araba Siriana

— Animali vivi;

— Carni congelate e in scatola;

— Pesci in scatola e secchi;

— Grassi animali;

— Frutta tropicale — Banane;

— Semi oleosi e oli;

— Incenso e mirra;

— Gomma arabica;

— Pelli (ovini, bovini e cammelli);

— Qualsiasi altra merce.

LAW No.. 21 of 11 June 1968..

Retification of the Commercial Agrement between Somali Republic and the Sirian Arab Republic.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Art. 1

Both Contracting Parties agreed to encourage in every way the devlopment of trade between the two Countries.

Art. 2

The exchange of goods between the two Contrating Parties must be in accordance with the legal regulations concerning import and export existing in both Countries and the two Contracting Parties undertake to grant the import and export licences, object of the exchange between the two Countries, particularly with regard to the

goods designated to export mentioned in list n. 1 and list. n. 2 annexed to this agreement and this in the case that licences are compulsory.

Art. 3

Each of the two Contracting Parties shall grant to other party most favoured Nation treatment with regard to:

1) The customs duties, and other expenses or dues at the moment of the exportation, importation or transit;

2) The customs rules and instruction regarding importation, exportation transit, storage and transport of the goods to be exported, imported or in transit;

3) The grant of import an dexport licences and formalities relating to the issue of them.

Art. 4

The favoured Nation treatment mentioned in the Article 3 of this Agreement shall not apply for:

1) Advantages accorded or to be accorded by either of the two Contracting Parties to contiguos Countries, in order to facilitate the border trade:

2) Advantages accorded or to be accorded by one of the Contracting Parties to any other Nation resulting from a custom union or resulting by a free trade area, or by similar particular Agreements;

3) Advantages accorded or to be accorded by the Arab Sirian Republic to Arab Countries or contiguos contries;

4) Advantages accorded or to be accorded by the Somali Republic to contiguos Countries.

Art. 5

Products and goods imported directly by one of the Contracting Parties from the other party are not subject, at the moment of their importation, to the treatment less favoured to those applied or to be applied to products of goods of any other Country.

Art. 6

1) The clearing of the business transaction between legal or physical persons, residing in the Arab Sirian Republic and in the Somali Republic, shall be settled in any convertible currency, ageed by the Contracting Parties or with Pound-Sterling (transferable account).

2) Each of the Contracting Parties mentioned in the previous paragraph shall permit the transfer of the currency specified in the above paragraph to the Country of the other Contracting Parties, to regulate the payment due for effect of the commercial transactions between the two Countries, according to the disposition of this Agreement.

Art. 7

The Contracting Parties undertakes to not re-export goods imported by one of them to a third country, without a prior approval of the other Contracting Party.

Art. 8

Each Contracting Party grants to the other Party the necessary facilitation to organise permanent or temporary exposition in his country whether this expositions are commercial or industrial, in the limit of the Laws and Rules in force.

Art. 9

Being desirous to ensure efficiency in the execution of this Agreement and the development of the economic co-operation between the two Countries, the two Contracting Parties agrees to consult each other through the diplomatic channel or through meeting of the representative of the competent Authority of the Government of the interested Parties for all matter concerning the application of this Agreement and the development of the trade exchange between the two Countries.

Art. 10

This Agreement replace the Trade and Payment Agreement concluded between the two Countries in the 10th December, 1960, and shall come into force from the date of the exchange of the concerining instruments and shall have validity for one year automatically renewable for the same period, unless one of the Contracting Parties does not notify to the other party its desire to denounce or to modify it at least three months before its expires.

This Agreement has been written in Damascus on the 29 Zi al Kaadat 1382, corresponding to the April 22nd, 1963, in two originals in Arab language.

For the Government of the Arab Sirian Republic
ABDUL KARIM ZAHUR
Ministry of Economy

For the Government of the Somali Republic
IBRAHIM OSMAN FOD
Ministry of Industry & Commerce

LIST N. 1

Sirian goods ready to be exported to Somalia

VEGETABLE PRODUCTS

Cotton

Grains, wheat, barley, millet, bran

Vegetables and with dry grain, dwarf pea, lentils etc

Oil seeds

Vegetables seeds

Dry fruits

Almind, walnut and other similar fruits

Bulb of aprocat

Jame

Tobacco and narghile-tobacco

Guided seeds and extract of liquirice

Bark of carded hemp

Anise and comino and other seeds

ANIMAL PRODUCTS

Washed and unwashed wool

Goat skins

Sheep skin with wool

Salted intestine of goats and sheeps

Bones

Arab horses

INDUSTRIAL PRODUCTS

Natural and artificial silk textiles

Filament of industrial textile of various kind and derivates products

Pure, mixed and derivated cotton textiles

Hand worked textile and underwears and stockings

Natura, artificial silk or cotton haberdashers

Cotton or wool filament

Wool or cotton carpets

Clothes or part of textile clothes

Linen made by every kind of tissue

Artificial silk thread

Textile of artificial silk filament

Preserved verdures eatable vegetables and fruits

Starch

Sugared products

Alimentary paste

Any kind of vegetables oils and grinded sesame (liquid and solid)

Bark of trees

Articles of mother-of-pearls

Ropes

Springs metallic

Cables and metallic wires

Woods, plywoods, masonite, pressed wood

Metallic furnitures

Refrigerators, and laundry machines

Gas kitche stove

Toilets and towels tissue

Plastic itams

Glasses and crystal of any kind

Blown and pressed glasses and crystal itam particularly for domestic use

Bottles, water bottles and vases of any kind

Various qualities of glasses and all set for table, toilets and for ordinary use

Metallic plugs and cover for bottles, water-bottles and vases and vases and vases and other recepient

Mirrors of glass

Porous plaster, blots, and caoutchone trhead covered with cotton, golden or silver brocade

Cement and manufactures of cement

Any other kind of goods.

LIST N. 2

Somali goods ready to be exported to the Arab Sirian Republic

---

Livestock

Processed meat and canned

Canned and dried fish

Animal fat

Tropical fruits - bananas

Oils and oil seeds

Incense - Myrrah

Arab gum

Hides (Ovine, cattles and camels)

Any other goods.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 Giugno 1968, n. 161.
Nomina del Ministro della Pubblica Istruzione a Presidente «ad interim» dell'Istituto Universitario della Somalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTA la legge 24 Maggio 1956, n. 2 e il decreto 2 Gennaio 1957, n. 8;
VISTO il decreto 23 Aprile 1966, n. 579975 relativo alla nomina dell'Avv. Mohamed Seck Gabiou a Presidente dell'Istituto Superiore di diritto ed economia:
RITENUTA la necessità di provvedere nell'interesse dell'Ente alla revoca e alla sostituzione immediata del Presidente dell'Ente predetto, essendo la durata della carica di due anni di quest'ultimo è scaduta in data 23 Aprile 1968;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina dell'On. Aden Issak Ahmed Ministro della Pubblica Istruzione a Presidente «ad interim» dell'Istituto Universitario della Somalia;
SU PROPOSTA del Primo Ministro di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza dal 27 Maggio 1968 l'On. Aden Issak Ahmed è nominato a Presidente «ad interim» dell'Istituto Universitario della Somalia.

Art. 2

Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo 1 competono al medesimo le indennità previste delle disposizioni in vigore a favore dei Presidenti degli Enti di diritto Pubblico.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore immediatamente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, li 11 Giugno 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED IBRAHIM EGAL
Il Ministro della Pubblica Istruzione
ADEN ISSAK AHMED

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
No. 162 of 29 June 1968.
Deletion and nomination of members for Civil Service Establishment Commission.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 75 of the Constitution;
HAVING SEEN The Law on the Organization of the Government, Law No. 14 of 3rd June, 1962 as subsequently amended;

HAVING SEEN Article 35 of the Civil Service Law No. 7 of 15th March, 1962;

HAVING SEEN D. P. R. No. 59321 of 5th September, 1966, as subsequently amended by D. P. R. No. 6/1/58/3767 dated 2nd September, 1967;

HAVING SEEN Council of Ministers' deliberation dated 27th June, 1967, delegating H. E. the Prime Minister with the powers to nominate new members in substitution of Members of the Civil Service Establishment Commission;

ON THE PROPOSAL of H. E. the Prime Minister;

DECREES:

Art. 1

Deletion of M. S. Mohamoud Abdi Arraleh and Ismail Jumaleh Ossobleh from the Civil Service Establishment Commission is hereby approved.

Art. 2

The following Officers are hereby nominated as members of the Civil Service Establishment Commission:

1. Dr. Salah Mohamed Ali — Director of Ministry of Health and Labour.
2. Mr. Geilani Scek Ali — Director of Civil Aviation.
3. Mr. Mohamed Haji Hussein — Director General, Ministry of Industry and Commerce.

Art. 3

This decree shall enter in force as soon as it is published in the Official Bulletin.

Mogadishu, 29 June 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

The Prime Minister a. i.
YASSIN NUR HASSAN

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 237.

Mogadiscio, li 6 Luglio 1968.

Il Magistrato ai Conti:
MOHAMUD ISSE SALWE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 Luglio 1968, n. 163.
Nomina del Ministro dell'Istruzione Pubblica On. Aden Issak Ahmed a Ministro dell'Agricoltura «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8, secondo comma della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Ministro dell'Istruzione Pubblica On. Aden Issak Ahmed a Ministro dell'Agricoltura «ad interim», essendo il Titolare On. Ali Omar Scego partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 10 Luglio 1968 l'On. Aden Issak Ahmed Ministro dell'Istruzione Pubblica è nominato Ministro dell'Agricoltura «ad interim».

Mogadiscio, li 10 Luglio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED IBRAHIM EGAL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 Luglio 1968, n. 164.
Nomina di S. E. il Primo Ministro On. Mohamed Ibrahim Egal a Ministro degli Affari Esteri «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione,

VISTO l'art. 8, secondo comma della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Primo Ministro On. Mohamed Ibrahim Egal a Ministro degli Affari Esteri «ad interim», essendo il Titolare On. Hagi Farah Ali Omar partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 10 luglio 1968, l'On. Mohamed Ibrahim Egal Primo Ministro, è nominato Ministro degli Affari Esteri «ad interim».

Mogadiscio, li 10 Luglio 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Il Primo Ministro
MOHAMED IBRAHIM EGAL

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI RELIGIOSI 10 Luglio 1968, n. 165.
Bando di concorso per cinque posti di Notaio, e revoca Decreto Ministeriale 27 Maggio 1968.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;
VISTO l'art. 14 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, sull'Ordinamento del Governo e successive modifiche;
VISTA la Legge 15 Febbraio 1961, n. 8, sull'esercizio della professione notarile in Somalia;
VISTO il Decreto Legislativo 2 Marzo 1962, n. 1, sull'Ordinamento del notariato;
VISTO il Decreto del 16 Aprile 1968, n. 103 del Ministero di Giustizia e Affari Religiosi, che determina le residenze ed il numero dei Notai in Somalia;
RITENUTA la necessità di bandire cinque posti di Notaio;

DECRETA:

Art. 1

Il Bando di concorso per due posti di Notaio di cui al Decreto Ministeriale 27 Maggio 1968, n. 130 è annullato.

Art. 2

E' bandito altresì un pubblico concorso per cinque posti di Notaoi.

Al concorso possono partecipare, facendone domanda entro e non oltre il 30 Agosto 1968 al Dipartimento Giudiziario e Affari Professionali del Ministero di Giustizia e Affar Religiosi, i cittadini Somali, che abbiano compiuto il 25° anno di età, abbiano mantenuto

condotta civile e morale sotto ogni rapporto incensurabile, abbiano conseguito la Laurea in giurisprudenza o diploma dell'Istituto Universitario di diritto ed economia od un titolo equipollente, siano iscritti all'albo dei praticanti notai ed abbiano fatto pratica notarile per almeno sei mesi.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti.

1. — Titolo di studio;
2. — Certificato di iscrizione all'albo dei praticanti notai e attestazione che il candidato ha fatto pratica notarile per almeno sei mesi;

ERRATA CORRIGE

Bollettino Uff. Suppl. n. 2 al n. 7 del 14-7-1968, il Decreto N. 165 del 10-7-1968 — Bando di Concorso per 5 posti di Notaio — a pagina 810, Art. 2 secondo capoverso anzichè 30 Agosto 1968 *«Leggasi 10 Agosto 1968»*.

istituti giuridici ai quali si riferisce l'attività di notaio;

b) disposizioni sull'Ordinamento del Notariato e sugli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti la Tassa sugli Affari.

La data degli orali sarà comunicata ai candidati ammessi a cura della Segreteria della Commissione esaminatrice.

Art. 3

Per ciascuna delle prove scritte ed orali ogni Commissario dispone di 10 punti. Non è ammesso agli orali il concorrente che non abbia almeno riportato 18/30 punti per ciascuna delle prove scritte.

L'esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato almeno 18/30 punti in ciascun gruppo di materie.

La Commissione, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma la graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei

A parità di condizioni, la precedenza è attribuita a coloro che da maggior tempo abbiano ultimato la pratica notarile.

Art. 4

Le deliberazioni della Commissione debbono essere prese con l'intervento di tutti i Commissari.

Di tutte le operazioni del concorso deve essere redatto quotidianamente processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Il Ministero di Giustizia e Affari Religiosi esercita l'alta sorveglianza sulle operazioni del concorso e può intervenire alle sedute della Commissione ed ha, inoltre, la facoltà di annullare il concorso ove si riscontrerà.

La graduatoria dei concorrenti è approvata con Decreto del Ministro di Giustizia e Affari Religiosi.

Il primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso e dovrà far pervenire al Ministero di Giustizia e Affari Religiosi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede nella quale preferisce essere assegnato.

Mogadiscio, li 10 Luglio 1968.

IL MINISTRO
Aden Scire Giama

PARTE SECONDA

DISPOSIZONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
Dipartimento Industria

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di Importazione ed Esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamud Mahad Abdi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di Importazione ed Esportazione in Galcaio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 11 Giugno 1968.

Il Direttore Generale
Mohamed Hagi Hussein

(400)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
Dipartimento Industria

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di Importazione ed Esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamud Aden Osman ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di Importazione ed Esportazione in Galcaio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 11 Giugno 1968.

Il Direttore Generale
Mohamed Hagi Hussein

(401)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
Dipartimento Industria

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di Importazione ed Esportazione

Si rende noto che il Sig. Hasci Nure Au Dini ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di Importazione ed Esportazione in Dusa Mareb.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio li 7 Luglio 1968.

Il Direttore Generale
Mohamed Hagi Hussein

(402)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
Dipartimento Industria

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'Ingrosso di generi alimentari

Si rende noto che il Sig. Abdalla Hussein Ahmed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'Ingrosso di generi alimentari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 7 Luglio 1968.

Il Direttore Generale
Mohamed Hagi Hussein

(403)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
Dipartimento Industria

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'Ingrosso di oggetti casalinghi, tessili e profumeria

Si rende noto che il Sig. Gassim Nassir Ahmed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'Ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 2 Luglio 1968.

Il Direttore Generale
Mohamed Hagi Hussein

(404)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
Dipartimento Industria

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di Importazione ed Esportazione

Si rende noto che la Società Pan Somali Cigarette & Tobacco Company ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di Importazione ed Esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 2 Luglio 1968.

Il Direttore Generale
Mohamed Hagi Hussein

(405)

TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR

Il Giudice Regionale del Benadir;

Letta l'istanza che precede, ritenuta l'attendibilità dei fatti ivi esposti, ritenuta la propria competenza;

VISTO l'art. 27 Decreto Legislativo 9 Settembre 1965, n. 2;

DICHIARA l'ammortamento delle seguenti Cambiali:

1) Cambiale emessa in data 1-8-66 scaduta il 30 Agosto 1966 di Sh. So. 1.100 (Millecento).

2) Cambiale emessa in data 1-8-66 scaduta il 30 Settembre 1966 di Sh. So. 1.100 (Millecento).

3) Cambiale emessa in data 1-8-66 scaduta il 30 Ottobre 1966 di Sh. So. 1.100 (Millecento).

4) Cambiale emessa in data 1-8-66 scaduta il 30 Novembre 1966 di Sh. So. 1.100 (Millecento).

5) Cambiale emessa in data 1-8-66 scaduta il 30 Dicembre 1966 di Sh. So. 1.100 (Millecento), tutte emesse dal Sig. Abdi Musse in di Mohamud Hagi Hasci;

DICHIARA l'ammortamento dei titoli cambiali suindicati e essendo detti titoli tutti scaduti e regolarmente protestati.

ORDINA il pagamento della somma di Sh. So. 5.500 costituita dalle cinque cambiali disperse, oltre la somma di Sh. So. 1.100 portata dall'allegate cambiali, nonche gli interessi legali dalla data di scadenza dei singoli effetti sino all'effettivo pagamento, che a norma dell'art. 27 del Decreto Legislativo 9-9-1965, n. 2 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica a cura di esso ricorrente.

Mogadiscio, li 20 Aprile 1968.

IL GIUDICE REGIONALE
F.to Dr. Mario Esposito

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
F.to Hussen Aden

(406)

SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA

S. p. A. — con Sede in Chisimaio

ESTRATTO VERBALE DI RIUNIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 1968, il giorno 5 del mese di Marzo, alle ore diciassette in Milano, P.tta Bossi 2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Romana in Somalia S.p.A. con Sede in Chisimaio, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

3) Provvedimenti in ordine alla firma sociale e conferimento di poteri.

Omissis

Concordando il Consiglio sulle ragioni composte dal Presidente e sulla opportunità di far risultare da un unico contesto l'ambito dei poteri conferiti per la gestione in Somalia, all'unanimità delibera, fermo restanto quanto già determinato riguardo ai poteri spettanti al Presidente e all'Amministratore Delegato, come da delibera consigliare del 26-7-1966, quanto segue:

di revocare ogni e qualsiasi precedente procura conferita a funzionari e dipendenti della Società;

- la firma sociale per l'ordinaria amministrazione in Somalia, quando non esercitata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, spetterà ai Signori:

P. A. Giuseppe Zardo, nato a Firenze il 2-3-1926;
Comandante Giambattista di Caprio nato a Genova il 23-5-1929;

Signor Capuzzi Luigi, nato a Guardiagrele (Chieti) il 19-9-1906;

Signor Elio Hanau nato a Genova il 27-12-1935;

Signor Giuseppe Rinaldelli nota a Genova il 7-6-1927;

Signor Molinari Francesco, nato a Mogadiscio il 7-4-1936; nei modi e nei limiti che qui si specificano e da esercitarsi con firma congiunta fra due di essi.

Omissis

Copia di detto verbale è stata depositata il 3 Luglio 1968 presso la Cancelleria del Tribunale Regionale del Benadir ed ivi trascritta al N. 1 del Registro della Società.

(407) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE